

disabili ai sensi della L. 68/1999 e della L.R. 1/1988 non potrebbero essere utilizzati nell'ipotesi in cui l'Ufficio Scolastico regionale o il singolo Dirigente scolastico ravvisassero la necessità per la persona in questione di avvalersi di un accompagnatore durante le ore di lezione, in quanto possono accedere ai benefici economici previsti per l'assunzione di soggetti disabili esclusivamente i datori di lavoro privati. Anche la Direzione centrale del Lavoro ha confermato detta interpretazione rappresentando inoltre l'eventuale possibilità di ricorrere ad appositi progetti presentati dagli enti convenzionati nell'ambito del Servizi Civile nazionale, tra i quali possono essere ricomprese anche le azioni di accompagnamento al lavoro dei cittadini non vedenti. Di tutte le informazioni assunte è stata comunicazione al cittadino interessato.

Un medico di un Centro di Salute Mentale si è rivolto alla Difensore Civico per la mancata erogazione dell'assegno di invalidità civile spettante ad un proprio assistito. La Difensore Civico si rivolgeva pertanto al Servizio di Medicina Legale dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed alla Prefettura competenti specificando che al cittadino assistito dal Centro di Salute Mentale era stata riconosciuta già nell'anno 2002 un'invalidità civile per patologia psichiatrica superiore al 75% e dunque indennizzabile. La persona in questione era stata ristretta all'interno di un Ospedale Psichiatrico Giudiziario fino al gennaio 2004, era iscritta alle liste speciali di collocamento fino al dicembre 2002 ed era nuovamente iscritta a dette liste dall'aprile 2004. Nonostante ciò l'assegno di invalidità spettategli non gli era stato ancora riconosciuto. La Difensore Civico faceva presente che si trattava di un soggetto particolarmente svantaggiato anche per l'assoluta mancanza di parenti che potessero sostenerlo economicamente e che quindi l'assegno di invalidità gli era assolutamente necessario per le fondamentali esigenze quotidiane. Il Centro di Salute Mentale aveva rappresentato alla Difensore Civico che il breve periodo in cui la persona non era stata iscritta nelle liste di collocamento poteva rappresentare un ostacolo al riconoscimento al diritto all'assegno. In proposito la Difensore Civico invece segnalava alle Autorità competenti che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, il requisito costitutivo del diritto è il requisito dello stato di incollocazione al lavoro, in quanto esso può essere valutato a prescindere dall'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio (come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro 28/03/2002, n. 4555). In particolare la Difensore Civico si riferiva ad una sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro Sent. 10765 del 12/08/2000 laddove la S.C. aveva stabilito che *'In materia di diritto all'assegno di invalidità civile, poiché, a norma dell'art.1, secondo comma, della legge n.482 del 1968, non sono ammessi al collocamento obbligatorio i soggetti che, a causa della loro invalidità possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli*

impianti, deve ritenersi che nei confronti del soggetto affetto da minorazione psichica, lo stato di incollocamento al lavoro possa essere liberamente dimostrato, anche mediante presunzioni, senza che sia necessaria l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio o la presentazione della relativa richiesta.” Conforme altra sentenza Cass. Civ, Sez. Lavoro Sent. 02564 del 21/02/2001. La Difensore Civico faceva presente che l'interessato in questione, nel periodo in cui era internato nell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, non era certamente nelle condizioni di fatto di poter chiedere l'iscrizione al collocamento, ma era certamente incollocato e incollocabile al lavoro. A distanza di qualche mese l'Azienda per i Servizi Sanitari competente ha dato comunicazione che l'istruttoria per il rilascio del beneficio economico richiesto era stata conclusa con l'acquisizione su banca dati dell'INPS e che pertanto l'interessato avrebbe potuto riscuotere entro breve l'assegno cui aveva diritto.

L'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili Sezione Provinciale di Udine si è rivolta alla Difensore civico per conto di una associata lamentando di aver inviato in data 28.06.2002 (come si evince dal timbro postale) all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 una domanda di aggravamento dell'invalidità e che sulla domanda risulta invece come data di presentazione il giorno 1.7.2002 e che per questo l'istante non ha più potuto beneficiare della pensione d'invalidità perché il giorno 5.7.2002 ha compiuto il 65° anno d'età. La Difensore Civico fa presente la Difensore civico fa presente di non ritenere corretta questa la prassi e, a conforto, trasmette la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze da cui risulta inequivocabilmente che *“le provvidenze previste per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti debbano decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di spedizione dell'istanza”* e che devesi considerare che la materia inerisce a diritti soggettivi e quindi l'inutile trascorrere dei 60 giorni previsti per il ricorso al ministero del Tesoro non pregiudica l'azione davanti al Giudice competente. Per questo motivo la Difensore civico suggerisce una revisione del provvedimento esercitando il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, potere che da sempre segno di un sano rapporto con il cittadino il quale non necessariamente deve comunque rivolgersi all'Autorità Giurisdizionale. Il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda risponde di avere segnalato alla Prefettura di Udine la situazione lamentata e di essere in attesa di comunicazioni in merito dalla Prefettura stessa. Afferma altresì che a seguito delle indicazioni della Difensore civico sono state impartite nuove disposizioni per la protocollazione delle istanze di invalidità, tenendo conto della data di spedizione delle stesse.

Un cittadino si è rivolto alla Difensore civico depositando una richiesta già rivolta ai due Comuni competenti relativo ad un problema inerente la retta della Casa per Anziani dove è ricoverata sua madre e per la quale non aveva avuto risposta. Da quella nota si evince che, anche se la madre possedeva la residenza nel Comune dove la Casa di Riposo si trova, la retta che le viene addebitata per il ricovero risulta corrispondere al domicilio di soccorso che è quello di altro Comune in cui la persona risiedeva fino al 1998 per meno di due anni. L'interessato fa presente che il Comune, sede del cd. *Domicilio di soccorso* non si era assunto l'onere di integrare la retta per la maggiore somma addebitata. La questione si è risolta positivamente con un accordo tra i due comuni e la riduzione della retta.

DIRITTI CIVILI

Una cittadina di Palmanova lamenta che, nonostante abbia più volte chiesto che il nome del padre, morto a ... come militare fatto prigioniero dai tedeschi, sia tolto da un monumento dedicato da quel Comune a... .. , tale richiesta non sia stata accolta. La Difensore civico, nell'instare per un ripensamento del problema rappresentato dalla cittadina così da poter esaudire la sua richiesta ricorda che *nell'ambito della tutela dei diritti della persona anche l'uso del nome è un diritto soggettivo (ex art. 7 cod. civ.)*. Ai sensi dell'art. 8 C.C., laddove è stabilito che l'azione prevista dall'art. 7 di tutela del proprio nome può essere promosso anche da chi abbia alla tutela del nome un interesse fondato da ragioni familiari degne di essere protette, *in dottrina (Antolisei, Lotta, Zencovich) si sostiene che i dati normativi depongono a favore della trasmissibilità dei diritti della personalità. Il diritto alla tutela dell'identità personale e dell'onore del membro della famiglia premorto costituisce un diritto fondamentale dei congiunti dello stesso ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, la cui lesione genera un danno risarcibile*. Così Cass. 27.7.1978 n. 3779 ha stabilito che *la legittimazione a chiedere quella tutela (del diritto al nome) spetta autonomamente anche agli eredi*. Più recentemente Cass. 22.6.1985 n. 3769 ha stabilito che *“sussiste l'interesse della persona a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica e che quindi tale interesse deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 della Costituzione in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti e tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art.7 Cod. Civ. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità contro i suddetti comportamenti, di azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere, ai sensi del secondo comma del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda”*. Il Tribunale di Roma con sentenza del 9/06/1998 ha stabilito che *“il diritto alla tutela dell'indennità personale e dell'onore del membro della famiglia premorto costituisce un diritto fondamentale dei congiunti dello stesso, rientrando nel catalogo aperto di cui all'art. 2 Cost., e la cui lesione genera un danno risarcibile”*. Il Pretore di Roma con sentenza dd. 25/05/1985 ha stabilito che *“i congiunti hanno il diritto di agire a difesa della riservatezza e dell'onore della persona defunta”*. Se il diritto all'onore della persona defunta va inteso come da citata sentenza Cass. 3769/85 *“rappresentazione che della propria identità*

personale viene data nella vita di relazione tutelabile anche quando il fatto ritenuto lesivo non offende l'onore o la reputazione", mi sento di poter concludere che vi sia un diritto alla tutela del proprio congiunto quando si ritenga che l'esposizione del suo nome possa menomare la sua immagine nel senso di immagine sociale come coacervo di valori, in questo caso intellettuali e politici. Recentemente l'Amministrazione comunale ha risposto che è necessario acquisire il parere in merito anche di un nipote del defunto, in tal modo dimostrando di voler venire incontro alle richieste della cittadina.

Il Direttore del mensile Italia Viva, di informazione civile, chiede l'intervento della Difensore civico in relazione al problema dell'ottenimento di copia della determina emanata dal dirigente dell'area personale riguardante l'impegno di spesa della retribuzione di risultato del segretario generale della Provincia di Udine. All'interessato, convocato dal Segretario generale in persona, è stato consentito prendere visione dell'atto, ma non di estrarne copia né di prendere appunti, volendo l'interessato - essendo un giornalista - scrivere una nota sull'argomento, non ha potuto farlo non potendo ricordare a memoria quanto letto. L'interessato lamenta la non osservanza, nel caso di specie, di quanto disposto dal art. 10 del D.L.gs 267/2000 ovvero che tutti gli atti dell'Amministrazione provinciale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espresse indicazioni di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente della Provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone. La Difensore Civico chiede alla Provincia di Udine di voler fornire copia degli atti richiesti dall'istante e, nel caso ci fosse il diniego, adeguate spiegazioni. L'Amministrazione Provinciale di Udine ha risposto dando contezza del comportamento tenuto e trasmettendo copie della determinazione richiesta dall'interessato.

Immigrazione

Varie problematiche riguardanti la situazione dei cittadini extracomunitari che vivono nel nostro territorio. *In primis*, i frequenti casi di cittadini extracomunitari in attesa di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (ed in possesso della relativa ricevuta rilasciata dalla Questura) ai quali vengono negate, dai competenti Uffici per l'Impiego e il Collocamento l'iscrizione nelle relative liste di avviamento al lavoro nonché, per i soggetti già iscritti, la stipulazione di regolari contratti di lavoro e ciò sul mero presupposto dell'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno. Di un tanto si dà conto più approfonditamente nel

paragrafo dedicato ai “diritti civili in genere”. Infatti, com’è noto, i tempi di istruzione delle pratiche sono solitamente ben più lunghi del periodo intercorrente tra la possibilità di richiedere il rinnovo (da presentarsi un mese prima della scadenza) e la scadenza stessa del permesso di soggiorno. Appare *ictu oculi* la grande rilevanza sociale della problematica prospettata in quanto essa, di fatto, preclude agli interessati non solo l’esercizio di un diritto fondamentale qual è quello al lavoro ma anche preclude loro la possibilità di percepire le indennità di disoccupazione contemplate dalla vigente normativa e ciò per motivi non imputabili ad inadempienze degli interessati bensì a lungaggini burocratiche e carenze organizzative degli Uffici amministrativi preposti al disbrigo delle relative pratiche. Chiesti, da parte del Coordinatore lumi alle Amministrazioni centrali competenti per favorire la risoluzione del problema, si resta in attesa della loro risposta. Altro problema connesso alla attività lavorativa di cittadini extracomunitari di cui si è occupato il Coordinamento riguarda la possibilità di prevedere la partecipazione di cittadini extracomunitari, purché regolarmente autorizzati a svolgere lavoro subordinato in Italia, ai pubblici concorsi per posti di lavoro che comportino mansioni da svolgere all’esterno della sede amministrativa dell’Ente (es. giardiniere o autista). Infine la terza problematica concernente i cittadini extracomunitari trattata è stata quella di interessare il Ministero dell’Interno della opportunità di attivarsi presso le sedi competenti al fine di far decorrere le provvidenze economiche di invalidità civile in favore di cittadini stranieri dal giorno successivo alla richiesta di rilascio della carta di soggiorno, solo successivamente accolta. Il Ministero dell’Interno ha interpellato i Ministeri interessati, ma si resta ancora in attesa di una risposta in merito.

Un cittadino algerino che ha studiato dal 1982 al 1988 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma dove si è laureato, non potendo in seguito restare regolarmente in Italia ritorna in Algeria. Quando ritorna in Italia, nel 1992, ottiene regolare permesso di soggiorno per essersi iscritto ad un Corso di Specializzazione.. Per mantenersi agli studi, dal 1993 egli lavora con regolare iscrizione sul libretto di lavoro e dal egli è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale. Dal 2002 è titolare di Carta di soggiorno. Successivamente resiede nel Veneto, dove ottiene il ricongiungimento della famiglia. Poi, recentemente viene assunto da un’industria del Friuli. Essendo ormai trascorsi più di 10 anni dal suo rientro in Italia e intendendo perciò chiedere la cittadinanza italiana, egli chiede un certificato anagrafico al Comune di Roma, da cui apprende che egli risulta ivi residente solo dal 1996. Avendo sempre abitato a Roma, sin da suo ingresso in Italia, egli non possiede precedenti iscrizioni anagrafiche in altri Comuni italiani. Non capacitandosi di come possa non risultare iscritto anagraficamente pur risultando, dai permessi di soggiorno, residente a Roma ed avendo qui ottenuto sia

il libretto di lavoro che la tessera sanitaria, chiede aiuto alla Difensore civico per una —impossibile— rettifica del dato anagrafico. La Difensore civico interessa il Difensore Civico del Comune di Roma per sondare la possibilità di una soluzione che gli consenta di documentare la sua residenza in Italia a far tempo, almeno, dal 1993, data di rilascio del libretto di lavoro. La risposta è, come scontato, negativa. La Difensore civico viene altresì a sapere che casi come questo sono molti: la mancata tempestiva iscrizione all'anagrafe fa perdere anni, ai fini della cittadinanza, a molti stranieri, che regolarmente soggiornano e lavorano nel nostro paese. La legislazione in materia di residenza però non solo consente, ma obbliga i Comuni, i quali sappiano di una persona che risiede nel loro territorio senza esservi anagraficamente iscritti, a sollecitarla a farlo e, in difetto, ad iscriverli d'ufficio. La Difensore civico ritiene che si dovrebbe chiedere al Ministero degli Interni di mettere i Comuni, attraverso una trasmissione periodica dei permessi di soggiorno rilasciati, in condizione di conoscere gli stranieri che dichiarano la propria residenza in un determinato territorio, sì da consentire le iscrizioni, ev. d'ufficio, nel registro dell'anagrafe. Ritengo che uno straniero in assoluta buona fede possa credere di essere regolarmente iscritto nell'anagrafe comunale se la sua residenza risulta dai documenti in suo possesso.

Un cittadino del Ghana, regolarmente soggiornante in Italia dal luglio 1991, dichiara di avere subito in quello stesso anno il furto del suo permesso di soggiorno ed a seguito di questo fatto altre persone devono aver utilizzato il suo nome, tanto che a lui risultano intestate autovetture che egli non ha mai posseduto. Su questo si stanno svolgendo ampie indagini da parte della Magistratura Penale. Nel frattempo però egli si trova a dover contrastare le pretese dell'Amministrazione Finanziaria in ordine a bolli auto non pagati. La Difensore civico chiede pertanto il rilascio di un certificato di residenza storico a suo nome ai Comuni dove egli è risieduto. Entrambi i Comuni rispondono ed i certificati gli sono consegnati.

La Difensore civico ha relazionato alla Terza Commissione Consiliare e all'Assessore Regionale all'Immigrazione i problemi che si sono verificati nell'applicazione del "Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro", in particolare del disposto di cui agli articoli 5, 6 e 7. Infatti alla Difensore civico si era rivolto un cittadino il quale lamentava il mancato accoglimento della sua domanda di regolarizzazione di una badante dovuto al fatto che la raccomandata, contenente i documenti di regolarizzazione, portava l'ora 8.26, quindi 4 (quattro)

minuti prima dei termini previsti all'art.6 – comma I° del suddetto Regolamento. Il Direttore dell'Ufficio Postale aveva dichiarato che la raccomandata era stata acquisita nel computer dello sportello dall'operatore all'apertura al pubblico alle ore 8.30 ed il fatto che la stampa di ricevuta riportasse l'orario 8.26 era da imputare ad un fattore manuale di inserimento ora oppure al blocco del computer. La Provincia di Pordenone, nel respingere la richiesta di riesame svolta dalla Difensore civico, aveva risposto chiarendo che: *“la determinazione di un'ora di inizio per la spedizione delle richieste per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri extracomunitari ha creato problemi riferibili alla non precisa ottemperanza da parte degli Uffici Postali a quanto previsto dal Regolamento Regionale”*. Gli errori infatti da parte dell'Ente Poste sono stati moltissimi. La Dirigente del Servizio provinciale esprime perciò l'opinione che dall'esperienza fatta: *“sarebbe preferibile fosse fissata la data a decorrere dalla quale possono essere inviate le domande e non anche l'ora di spedizione”*. La Difensore civico auspicava perciò una modifica al Regolamento in vigore per non incorrere in futuro nelle problematiche segnalate. Venendo approvato il 04/01/05 un nuovo regolamento, in cui non vengono considerati i suggerimenti della Difensore civico, viene chiesta spiegazione all'assessore del lavoro, il quale risponde che *“la limitazione dell'indicazione della data entro cui fare la richiesta renderebbe problematica la definizione di un ordine cronologico visto che tutti si affrettano il primo giorno a fare la domanda.”* La direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca notifica alla Difensore civico che il regolamento è stato modificato. Quindi non è più stabilito uno specifico orario iniziale al decorrere del quale sia consentito il valido inoltro delle raccomandate.

DIRITTO ALLO STUDIO

Tre sono state le segnalazioni pervenute al Difensore Civico in merito alla mancata concessione del contributo regionale allo studio ad iscritti nelle scuole private.

La legge regionale 1/2004, art. 5, comma 4, ha modificato l'art. 2 della legge regionale 14/1991 sostituendo la linea del comma 1 con le seguenti disposizioni: *“Sono destinatari degli interventi gli alunni residenti nella regione e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fine di lucro, che siano in possesso dei seguenti requisiti:...”* A seguito dell'entrata in vigore della norma alcuni alunni, che si erano iscritti a scuole private aventi scopo di lucro, contando di beneficiare del contributo regionale fino ad allora riconosciuto loro dalla norma vigente al momento dell'iscrizione, si sono trovati invece a non poter beneficiare del contributo. La Difensore civico faceva presente che la formulazione della norma non consente con sicurezza di stabilire se riguardi o meno gli alunni iscritti all'anno scolastico 2003/2004 e che, considerato che trovasi inserita nella legge finanziaria 2004, dovrebbe avere valore per l'anno scolastico che inizia nel 2004 (anno scolastico 2004/2005). Una diversa interpretazione sarebbe lesiva dei diritti già maturati dagli iscritti alle scuole private nell'anno 2003 sulla base di una norma di legge fino ad allora vigente. Interpellata sull'argomento, la Direzione centrale per le per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà ha chiarito che, secondo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 2/4/1991, n.14, le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'art. 2 dovevano essere presentate, per l'anno scolastico 2003/04, entro il 31 marzo 2004. Nel mese di febbraio 2004 sono entrate in vigore le norme di modifica che hanno disciplinato in modo diverso i destinatari degli interventi. La Direzione sopra citata ha considerato che l'inizio del procedimento amministrativo di concessione e la sua istruttoria sono avvenuti dopo la modifica legislativa e che, in base ai principi che regolano le successioni della legge nel procedimento amministrativo, e in particolare al principio secondo cui *“tempus regit actum”*, non sarebbe stato più possibile applicare le norme anteriormente vigenti. La medesima Direzione ha ritenuto inoltre che soltanto in presenza di una norma transitoria che differisse l'applicazione della norma di modifica all'anno scolastico successivo, sarebbe stato possibile non applicare la nuova norma. La Difensore Civico ha portato a conoscenza della competente Commissione del Consiglio regionale la risposta avuta dalla Direzione centrale della necessità di una norma transitoria, e non di interpretazione autentica, al fine di rendere possibile l'applicazione della nuova disposizione all'anno successivo. Auspicava quindi, in base al principio di equità, che potesse essere presa in considerazione una modifica dell'art.5, comma della

L.R. 26.1.2004, n.1 con l'inserimento di una disposizione transitoria che facesse decorrere i suoi effetti a partire dall'anno 2004-2005.

Borse di studio a sostegno della formazione/riqualificazione dei giovani e dei lavoratori

Si è rivolta al Difensore Civico una cittadina che, pur avendo conseguito la borsa di studio di cui al "Regolamento di attuazione del Progetto 1 – interventi per le borse di studio a sostegno della formazione/riqualificazione dei giovani e dei lavoratori" per l'anno accademico 2002/2003, nell'ottobre 2004 non aveva ancora potuto percepire alcuna somma in quanto l'Amministrazione provinciale le aveva comunicato l'assenza dei fondi complessivamente necessari per l'erogazione del beneficio in argomento. La Difensore Civico è intervenuta nei confronti della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie che l'ha informata che da poco era stato ammesso a registrazione il decreto della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca con il quale veniva concesso e liquidato alla Amministrazione provinciale il Programma di politica attiva del lavoro per l'anno 2002 che avrebbe dato la possibilità all'interessata di ottenere quanto spettante.

Mense scolastiche

Si è rivolto al Difensore Civico, tramite la Presidente dell'Organizzazione per la Tutela dei Consumatori del Friuli Venezia Giulia, un folto gruppo di genitori di bambini frequentanti la scuola materna statale sita in un Comune del Carso triestino, ma residenti nei comuni limitrofi, lamentando di dover pagare per il servizio di refezione scolastica dei figli un importo superiore rispetto ai residenti. Per tale motivo essi avevano inviato al sindaco del comune in cui aveva sede la scuola materna un esposto in cui dichiaravano incomprensibile la "discriminazione tariffaria" fra residenti e non residenti. La Difensore Civico, pur condividendo le perplessità dei cittadini interessati che lamentavano di essere discriminati in base alla residenza e in violazione al principio di uguaglianza stabilito dalla Costituzione e dalle norme europee, considerava pure comprensibili i motivi finanziari che avevano indotto la decisione. Riteneva però che essi dovessero essere risolti attraverso accordi tra i Comuni o tra gli Enti interessati e non ricadere sulle spalle dei cittadini. Per tale motivo interveniva nei confronti del Sindaco, della Direzione centrale dell'istruzione e del Servizio degli Affari Istituzionali e del sistema delle autonomie locali al fine di conoscere la loro interpretazione ed eventuali indicazioni in merito alla questione. Il Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali della Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali della Regione ha fatto pervenire tanto al Difensore Civico quanto al Comune interessato, il quale a sua volta lo aveva

interpellato, il proprio articolato parere in merito alla questione. In detto parere viene rilevato che *“il servizio di mensa scolastica costituisce una delle categorie dei “servizi pubblici a domanda individuale “ che, in quanto tali , soggiacciono alle disposizioni dell’art. 6 del D.L. 28/2/1983, n.55, con la conseguenza che gli enti locali, i loro consorzi e le comunità montane debbono definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei relativi costi complessivi, che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.”* Il parere prosegue con la considerazione che *“ all’esame specifico della lamentata diversificazione delle tariffe tra residenti e non residenti per la fruizione del servizio di refezione scolastica,... se è vero che la determinazione può apparire , a prima vista discriminante, nei confronti di coloro che sono chiamati ad una contribuzione maggiore, è anche vero che potrebbero delinearsi ipotesi di responsabilità ove la destinazione delle risorse di quel Comune vada non già a vantaggio della popolazione amministrata, bensì di soggetti alla cui cura e tutela è preposto altro ente..... Dalle accezioni utilizzate dai legislatori nazionale e regionale, si evince che i destinatari dell’azione comunale sono i residenti, in quanto componenti di quell’aggregazione di persone alla quale l’ente è preposto per definizione. L’iscrizione anagrafica, infatti, concreta la condizione giuridicamente rilevante dalla quale discendono i diritti ed i doveri propri dell’appartenenza alla comunità locale”.* Il Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali conclude la propria dettagliata esposizione affermando di ritenere che il Comune *“abbia legittimamente disposto di richiedere a tali soggetti una contribuzione maggiore rispetto a quella fissata per i propri cittadini, anche al fine di ottemperare alla norma regionale (art. 4 L.R. 10/1980) per la quale gli utenti del servizio di mensa scolastica devono contribuire alla copertura finanziaria dei relativi costi. Infatti, mentre la richiesta di una contribuzione in misura ridotta rispetto al costo di servizio trova piena giustificazione nei confronti dei residenti- poiché l’ente provvede, per la quota differenziale, con proprie risorse di bilancio- ove il medesimo trattamento, disposto unilateralmente dalla stessa amministrazione fosse esteso ai non residenti, risulterebbero violati i principi e le disposizioni fin qui ricordate.*

Preso atto dei pareri espressi sull’argomento, la Difensore Civico ha inoltrato una lettera anche alle altre le amministrazioni comunali coinvolte nella vicenda suggerendo siano le stesse amministrazioni comunali di provenienza degli utenti ad attivarsi con l’amministrazione comunale che eroga il servizio al fine di stipulare una convenzione che definisca l’assunzione a loro carico della quota differenziale della spesa in argomento e consenta così che la lamentata discriminazione – non certo imputabile al comune ospitante – possa essere rimossa. Questo, specie se i comuni di provenienza non riescono a soddisfare con le proprie risorse, tutta la domanda dei propri residenti tramite strutture pubbliche.

La medesima nota del Difensore Civico è stata inviata anche ai genitori interessati qualora intendessero attivarsi in proposito.

ATTIVITA' ECONOMICHE

Una cittadina, titolare di un'impresa di import-export con sede a Trieste lamenta di non poter importare tessuti per l'arredo di teatri prodotti in Germania ed omologati in base alla legislazione di quel Paese. Dalla documentazione prodotta dall'istante si evince che le Amministrazioni italiane che debbono procedere all'acquisto di tali materiali si riferiscono, ai fini antincendio, alla classificazione italiana e, forse per la mancanza di una normativa di equiparazione tra la classificazione tedesca e quella italiana, non accettano la certificazione tedesca. L'istante si era già rivolta alla Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo ed aveva ottenuto nel lontano 1991 la risposta prot. n. 21659 da parte della Presidente Viviane Reding con cui veniva informata che, a seguito delle istanze effettuate dalla Commissione europea, le autorità italiane *“avevano iniziato la prassi necessaria per modificare la regolamentazione italiana vigente al fine di garantire l'applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle norme tecniche e delle prove di laboratorio in materia di resistenza al fuoco”* e che *“un decreto ministeriale contenente le norme di mutuo riconoscimento richiesto dalla Commissione entrerà in vigore nel prossimo futuro”*. Il caso era stato esaminato in base agli artt. 30-36 del Trattato che organizza la libera circolazione delle merci, in quanto per tali prodotti non esiste armonizzazione a livello comunitario. La Commissione aveva ritenuto che l'esigenza del controllo sulla non infiammabilità dei prodotti in questione è dettata da ragioni di sicurezza ai sensi dell'art. 36 del Trattato, ma che tali ragioni non diano diritto alle autorità dello Stato importatore di esigere senza necessità analisi tecniche o chimiche o test di laboratorio qualora le stesse analisi e test siano stati già effettuati in un altro Stato membro e i loro risultati siano a disposizione di queste autorità o possano essere su richiesta messi a loro disposizione (Sent. 17.1.1981 in causa 272/88, Biologische Produkten). Inoltre, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la Commissione aveva sostenuto il principio del reciproco riconoscimento delle norme tecniche e procedure equivalenti secondo le quali debbono essere considerati conformi alle esigenze della normativa dello Stato membro d'importazione i prodotti fabbricati e controllati secondo specifici procedimenti in vigore in altri Stati membri che soddisfano gli obiettivi di sicurezza perseguiti dalla normativa dello Stato di importazione e che, a tal fine, lo Stato membro importatore debba tener conto dei certificati, dei marchi di conformità alle norme e dei protocolli di sperimentazione emessi dai laboratori di altri Stati membri ufficialmente riconosciuti. La Difensore civico scriveva al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno esprimendo l'opinione che il problema dell'importatore avrebbe dovuto da tempo risolversi mediante la presentazione dell'istanza prevista dai punti 2 e 3 del Decreto Ministeriale

5.8.1991 del Ministero dell'Interno, Decreto che attua quanto previsto in sede Comunitaria per l'adeguamento della regolamentazione italiana al principio di mutuo riconoscimento affermato dalla Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo nella nota sopra citata. A questa richiesta il Ministero dell'Interno rispondeva confermando che, effettivamente, il D.M. 5 agosto 1991 consente la commercializzazione e l'impiego in Italia dei materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della comunità economica europea sulla base delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti. In attesa dell'emanazione delle norme armonizzate, i materiali in questione possono essere omologati dal Ministero dell'Interno senza oneri di prova qualora, dall'esame della documentazione da cui si evidenzi l'identificazione del materiale e i relativi certificati di prova rilasciati da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro (articolo unico del D.M. 5 agosto '91, comma 3), risultino assicurate le stesse garanzie di sicurezza richieste dalla regolamentazione italiana vigente in materia. Perciò la Difensore civico ha potuto comunicare all'importatore che è necessario che il fabbricante presenti istanza, corredata dalla documentazione di cui al comma tre dell'articolo unico del D.M. 5 agosto '91, secondo le procedure di dettaglio riportate nella Circolare emanata dal Ministero dell'Interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio, Servizio tecnico centrale, Ispettorato per le attività e le normative speciali di prevenzione incendi il 3 agosto 1998 n. 18/MI.SA. Compito della Difensore Civico sarà quello di vigilare che la procedura di omologazione prevista dalla Circolare suddetta non mortifichi il principio di libera circolazione delle merci, spirito cui il D.M. 5 agosto 1991 intende prestare ossequio. Deve cioè essere rispettato lo spirito e lo scopo del D.M. del reciproco riconoscimento delle norme tecniche e procedure equivalenti in base al quale debbono essere considerate conformi alle esigenze della normativa dello Stato membro d'importazione i prodotti fabbricati e controllati secondo specifici procedimenti in vigore in altri Stati membri che soddisfano gli obiettivi di sicurezza perseguiti dalla normativa dello Stato di importazione. Come sopra già riportato, l'opinione della giurisprudenza dalla Corte europea di Giustizia e della Commissione delle petizioni, è che a tal fine lo Stato membro importatore deve tener conto dei certificati, dei marchi di conformità alle norme e dei protocolli di sperimentazione emessi dai laboratori di altri Stati membri ufficialmente riconosciuti.

Un cittadino si è rivolto alla Difensore civico in quanto titolare di un'impresa individuale, esponendo che nel dicembre del 2001 aveva presentato una proposta al l'Azienda Regionale per la Promozione Turistica di questa Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia volta ad includere nella pubblicazione di cui è editore messaggi promozionali sugli spettacoli e le manifestazioni turistiche finanziate o

comunque promosse da Enti Regionali. Egli esponeva che, a seguito di risposte informali affermative circa l'interesse dell'allora Presidente dell'A.R.P.T., aveva formulato un'offerta precisa relativa ai costi della conseguente operazione divulgativa. Esponeva altresì che, dopo i successivi contatti con l'Assessorato aveva avviato l'attività di stampa e diffusione del materiale informativo sulla pubblicazione mediante l'inserimento di un certo numero di pagine in più rispetto alle precedenti edizioni. A tale fornitura di servizio aveva fatto seguito regolare pagamento di fatture. Alla sua proposta di rinnovo della fornitura, otteneva il rinnovo dell'incarico che però nuovamente non veniva formalizzato. Unica nota scritta pervenuta all'interessato da parte dell'Amministrazione Regionale quella con la quale egli veniva informato che era destinatario di un contributo mai richiesto (e che come tale egli non aveva riscosso). Successivamente all'Editoriale in questione veniva comunicato che su indicazione della Giunta regionale, non si sarebbe potuto far fronte all'acquisto di pagine promozionali all'interno del mensile per mancanza di fondi. Egli aveva preso a malincuore atto di un tanto e, un giorno prima di andare in macchina, aveva sospeso la stampa di tutte le pagine promozionali già predisposte a favore della Regione, limitandosi a chiedere il pagamento delle fatture ancora in sospeso. Gli venivano così accreditati due distinti bonifici corrispondenti al saldo di sole 2 delle 4 fatture, residuando quindi un cospicuo credito. Nonostante i numerosi solleciti l'interessato non otteneva il pagamento delle fatture insolute e riceveva soltanto una raccomandata in cui la Direzione Regionale delle Attività Produttive afferma *“non risulta alcun atto da cui si possa evincere un impegno formale dell'Amministrazione regionale in merito alle fatture insolute di cui alla ... nota ...”*. La Difensore civico, per predisporre questo intervento ha chiesto di produrre ogni documentazione utile potendo quindi appurare che le inserzioni promozionali pubblicate dal mensile erano state trasmesse dalla Regione o da Enti finanziati dalla stessa, e che di fatto e di diritto aveva usufruito della fornitura di servizi dell'impresa. Per cui, nonostante i dubbi sulla regolarità della procedura d'incarico, il contratto aveva avuto esecuzione e il cittadino che aveva fatto affidamento sulla parola e sui fatti conseguenti di funzionari pubblici (che gli avevano assicurato la continuità della collaborazione e la fornitura del materiale relativo) non avrebbe dovuto farne le spese. La stessa risoluzione del contratto *ex abrupto* aveva costituito pregiudizio per l'interessato. La Difensore civico citava in proposito una sentenza del T.A.R. della Campania (Napoli Sez.V 17_12_2001, n.5478) *“Nondimeno l'illegittimità delle procedure amministrative propedeutiche alla conclusione del contratto non si riverbera nella successiva fase negoziale come causa di nullità assoluta o di automatica caducazione del contratto stipulato in forza di un provvedimento meramente illegittimo (che non sia precedentemente annullato o sospeso), nè può comportare una potestà dell'amministrazione di sciogliere, in via unica ed autoritativa, una pattuizione contrattuale già assunta negozialmente.”*

L'Amministrazione regionale non ha però ritenuto di accogliere l'istanza della Difensore civico per cui è stato consigliato al cittadino il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Il titolare di un'impresa commerciale lamenta che non gli sia stata ancora erogata la cifra riconosciutagli a titolo di credito agevolato ex art. 2 L.R. 26.8.1996, n.36 (credito agevolato al commercio). Afferma di avere ottenuto soltanto un pre-finanziamento pari circa ai due terzi della somma riconosciuta e di stare corrispondendo al Mediocredito quanto dovuto per interessi per il suddetto finanziamento. Non è stato quindi ancora ammesso alla restituzione del capitale; ciò sarebbe dovuto al fatto che egli non è in grado di presentare la fattura finale in quanto i lavori di ristrutturazione ammessi a contributo non sono stati eseguiti a regola d'arte e pertanto è tuttora in corso una causa civile da lui promossa contro la ditta appaltatrice dei lavori. Considerati i tempi, presumibilmente molto lunghi di detta causa civile, l'interessato lamenta di non aver ancora potuto iniziare il rimborso del capitale in quanto il continuo esborso per i soli interessi diviene nel tempo un onere economico eccessivo ed improprio. La Difensore civico nel segnalare il caso chiede al Mediocredito se e in quale modo, stante la particolarità del problema, possa essere dato modo all'imprenditore di fruire dell'agevolazione ottenuta. Il Mediocredito ha rimesso la questione alla Direzione regionale per le attività produttive. Detta Direzione ha deciso che, non potendo essere erogate le agevolazioni prima dell'avvenuto completamento dei programmi di investimento, che normalmente è dimostrato con la presentazione di fatture a saldo, nel caso, considerata la sua particolarità, potrà essere dimostrato il programma di spesa da un'apposita perizia redatta da tecnico abilitato e l'importo del finanziamento possa essere calcolato sulle fatture quietanzate rilasciate dall'impresa che ha eseguito i lavori.

Un cittadino lamenta che il Comune di Pordenone non ha risposto ad una domanda con la quale chiedeva l'ampliamento dell'area occupata quale ambulante in Piazza della Motta a Pordenone. Nel contempo la titolare della licenza, che è la moglie, ha subito un controllo da parte dei Vigili Urbani del Comune di Pordenone in data 30/06/03 conclusosi con un verbale di contestazione (vedi allegato) per violazione dell'art. 20, comma 4 del Codice della Strada, per aver occupato una superficie di mq. 56.35, eccedente mq. 30.35 quella autorizzata, che è di mq. 26.00. La situazione contestata si è creata dalla copertura del banco con un telone che serve di riparo alla clientela in caso di pioggia o comunque dai raggi solari. La domanda presentata mira a risolvere questa situazione già sanzionata. Il Comune risponde che sulla questione i commercianti sono stati già più volte informati nel corso di